



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO STATUTO DELL'EAST MEDITERRANEAN GAS FORUM (EMGF),
FATTO AL CAIRO IL 22 SETTEMBRE 2020

Art. 22 (Statuto)

Organismi specializzati

1. La Riunione ministeriale puo' istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine. 2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente. 3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.

Versione in vigore dal 24 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 168
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-168-2021/statuto-art-22>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it